



## **Decreto n° 0123 / Pres.**

**Trieste, 11 luglio 2013**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LINSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL CAPO III (INTERVENTI NEL SETTORE DELLISTRUZIONE) DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2007, N. 29 (NORME PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 AGOSTO 2011, N. 0204/PRES.

**Firmato da:**


DEBORA SERRACCHIANI

in data 11/07/2013

**Siglato da:**

DANIELE BERTUZZI

in data 11/07/2013

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**VISTA** la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito legge, e in particolare la disciplina recata dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione);

**VISTE** in quest'ambito le disposizioni di cui:

- all'articolo 14, comma 2, che rinvia a successive norme regolamentari di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale, la definizione del Piano applicativo di sistema per l'inserimento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima;
- all'articolo 13, comma 2, in base al quale la Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio;
- all'articolo 15, come modificato dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base al quale la Regione trasferisce alle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 14, finanziamenti destinati sia al sostegno delle spese per i docenti impegnati nell'attività di insegnamento della lingua friulana e nell'organizzazione dell'attività stessa, sia al sostegno degli oneri organizzativi delle scuole;

**VISTO** il "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 5 agosto 2011 ed emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0204/Pres., successivamente modificato con proprio decreto 18 settembre 2012, n. 0190/Pres., di seguito Regolamento;

**RICORDATO** che, ai fini dell'approvazione in via definitiva, sulla parte del Regolamento concernente il Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, e specificamente sulle disposizioni di cui al Capo II (articoli da 3 a 9), nonché sulla correlata disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, si era provveduto ad acquisire, ai sensi del citato articolo 14, comma 2, della legge, il preventivo parere dell'Ufficio scolastico regionale;

**VISTA** in particolare la disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del Regolamento, con la quale si prevede un regime transitorio per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, stabilendo che, qualora si manifesti una insufficienza delle risorse finanziarie disponibili o una carenza di insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, la Giunta regionale possa stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 7, recanti la disciplina dettagliata per l'attuazione degli interventi di sostegno finanziario alle scuole, si applichino esclusivamente alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002;

**CONSIDERATO** che l'insufficienza delle risorse finanziarie attualmente disponibili per la realizzazione degli interventi di cui trattasi e la perdurante carenza di insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana non consentono il soddisfacimento di tutto il fabbisogno che, sulla

base dei dati relativi all'insegnamento della lingua friulana nell'anno scolastico 2012/2013, è ragionevole prevedere sarà espresso anche con riferimento all'anno scolastico 2013/2014;

**RITENUTO** pertanto di estendere anche all'anno scolastico 2013/2014 il regime transitorio soprarichiamato;

**VISTA** la deliberazione n. 956 del 1 giugno 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere dell'Ufficio scolastico regionale il "Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.”;

**VISTA** la deliberazione n. 1195 del 5 luglio 2013 con la quale la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale, ha approvato in via definitiva il citato regolamento di modifica;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

#### **Decreta**

**1.** E' emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -